

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3777

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FINI)

e dal Ministro delle comunicazioni

(LANDOLFI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e col Ministro delle attività produttive

(SCAJOLA)

(V. Stampato Camera n. 6285)

approvato dalla Camera dei deputati l'8 febbraio 2006

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 febbraio 2006*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele in materia di cooperazione nel campo della sicurezza delle reti, fatto a Roma il 29 settembre 2004

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele in materia di cooperazione nel campo della sicurezza delle reti, fatto a Roma il 29 settembre 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.005 annui ad anni alterni a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO**Tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel campo della Sicurezza delle Reti.**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele (di seguito le Parti)

Riconoscendo l'importanza dell'integrità operativa delle reti di computer per tutti gli aspetti dell'attuale vita sociale ed economica e dei diversi strumenti per raggiungere ed assicurare tale integrità (di seguito "Sicurezza delle Reti");

Desiderosi di sviluppare e rafforzare mutuamente una cooperazione vantaggiosa nel settore della Sicurezza delle Reti nel quadro dello sviluppo economico e sociale di entrambi i Paesi;

Condividendo scopi ed obiettivi simili con riferimento all'offerta di servizi efficienti ed affidabili al pubblico in ciascuno dei due Paesi;

Consci del fatto che un miglioramento dell'attuale grado di cooperazione su aspetti della Sicurezza delle Reti di comune interesse (attraverso lo scambio di idee, informazioni, capacità ed esperienze) sarà di beneficio per entrambe le Parti;

Consci del potenziale offerto da un rafforzamento delle relazioni commerciali fra le due Parti nel settore della Sicurezza delle Reti e della necessità di sfruttare in modo ottimale le capacità e le opportunità di questa area;

Preso atto che entrambe le Parti desiderano incrementare investimenti, joint-ventures, imprese comuni, lo sviluppo tecnologico ed il commercio nel settore della Sicurezza delle Reti;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti, a condizione di reciprocità e mutuo vantaggio e nel rispetto delle norme reciprocamente applicabili derivanti da pertinenti accordi internazionali, svilupperanno e miglioreranno la propria cooperazione economica, industriale, tecnica e scientifica nel campo della Sicurezza delle Reti.

Entrambe le Parti promuoveranno la cooperazione reciproca tra imprese ed entità economiche dei due Paesi nel campo della Sicurezza delle Reti.

Articolo 2

Con l'intento di promuovere attività nel campo della Sicurezza delle Reti, intensificare la cooperazione, introdurre nuove tecnologie, favorire e promuovere società miste, le Parti incoraggeranno gli organismi, le organizzazioni e le aziende interessate di entrambi i Paesi a cooperare nella promozione di una più stretta interazione e di un più stretto scambio di informazioni riguardanti il campo della Sicurezza delle Reti e, laddove possibile, a collaborare nel realizzare specifici programmi e progetti.

Articolo 3

La cooperazione nel campo della Sicurezza delle Reti sarà sviluppata nelle seguenti aree:

1. Scambio di informazioni in materia di regolamentazione, standardizzazione, e pertinenti convenzioni internazionali in materia di Sicurezza delle Reti;
2. Promozione di investimenti nel settore della Sicurezza delle Reti dei due Paesi;
3. Promozione di società miste nel campo della Sicurezza delle Reti attraverso progetti nei due Paesi o in Paesi terzi;
4. Promozione di relazioni tra agenzie commerciali e regolamentari nel settore della Sicurezza delle Reti;
5. Promozione di relazioni commerciali fra compagnie nel settore della Sicurezza delle Reti;
6. Formazione nel campo della Sicurezza delle Reti.

Articolo 4

Le Parti concordano di istituire un Gruppo di Lavoro Congiunto che avrà come obiettivo l'identificazione e la promozione dei programmi di cui agli articoli 2 e 3. Il Gruppo di Lavoro Congiunto organizzerà riunioni operative di consultazione, dal vivo o in videoconferenza, per identificare e definire le attività future, esaminare quelle in corso, o discutere in merito ad aspetti legati a tali attività.

Il Gruppo di Lavoro Congiunto si riunirà, alternativamente nello Stato di Israele e nella Repubblica Italiana, con cadenza almeno annuale, su richiesta di una delle Parti. Il Gruppo di Lavoro Congiunto potrà essere convocato per riunioni straordinarie.

Un rappresentante del Ministero delle Comunicazioni della Repubblica Italiana guiderà la delegazione Italiana al Gruppo di Lavoro Congiunto; un rappresentante del Ministero delle Comunicazioni dello Stato di Israele guiderà la delegazione Israeliana

Articolo 5

Qualora una delle disposizioni contenute nel presente Accordo sia in contrasto con le disposizioni previste da altra intesa internazionale bilaterale o multilaterale sottoscritta da una delle Parti, quest'ultima avrà la precedenza. In tal caso, la Parte coinvolta porterà all'attenzione dell'altra Parte la questione ed entrambe le Parti avvieranno consultazioni al fine di raggiungere una soluzione fattibile e soddisfacente.

Articolo 6

Nessuna delle due Parti divulgherà o distribuirà a terzi, informazioni definite confidenziali fornite dall'altra parte durante lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui al presente Accordo, se non previa autorizzazione scritta fornita dall'altra Parte. Tale disposizione resterà valida per ulteriori tre anni dopo la scadenza o la rescissione del presente accordo.

Articolo 7

Eventuali divergenze in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni di cui al presente Accordo saranno risolte tramite consultazioni tra le Parti.

Articolo 8

Tutte le attività avviate nel quadro del presente Accordo dovranno essere realizzate in accordo e nel rispetto delle rispettive legislazioni, regolamentazioni e linee politiche di ciascuna delle due Parti, sottoposte alle loro esigenze finanziarie e nel quadro delle competenze degli specifici organismi coinvolti in tali attività

Articolo 9

Il Ministero delle Comunicazioni della Repubblica Italiana e il Ministero delle Comunicazioni dello Stato di Israele saranno responsabili per la messa in pratica del presente Accordo a nome dei rispettivi Governi.

La lingua di lavoro sarà l'inglese a meno che diversamente concordato dalle Parti.

Ciascuna delle due Parti si farà carico dei rispettivi oneri finanziari derivanti dalla realizzazione del presente Accordo, a meno che diversamente concordato dalle Parti.

Articolo 10

In qualsiasi momento, una delle due Parti potrà suggerire all'altra eventuali emendamenti da apporre al presente Accordo. Le consultazioni dirette tra le Parti in merito agli emendamenti avranno inizio entro sessanta (60) giorni dalla data di trasmissione della notifica scritta inviata da una delle due Parti all'altra. L'accordo sarà emendato sulla base del reciproco consenso delle Parti seguendo la medesima procedura prevista per l'entrata in vigore all'articolo 11.

Articolo 11

Le Parti si notificheranno attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle notifiche. Le Parti si impegnano ad adottare le misure che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente Accordo.

Il presente Accordo avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato da ciascuna parte dopo tre mesi dalla notifica all'altra Parte, per via diplomatica, dell'intenzione di rescindere l'Accordo.

La conclusione non avrà effetti sulle attività che sono in corso di realizzazione al momento della conclusione stessa, e tali attività proseguiranno sino al loro completamento, a meno che diversamente concordato fra le Parti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ~~Roma~~ il ~~29~~ ²⁹ Settembre 2004, corrispondente al ~~14~~ ¹⁴ TISHRI del 5764, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese ed ebraica, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione o nell'applicazione, prevarrà il testo in lingua inglese.


PER IL GOVERNO DELLA

REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLO

STATO DI ISRAELE



AGREEMENT**Between the Government of the Italian Republic and the Government of the State of Israel on Cooperation in the Field of Network Security**

The Governments of the Italian Republic and State of Israel (hereafter "the Parties")

Realizing the importance of the operational integrity of computer networks to all aspects of modern social and economic life and of the various means of achieving and insuring such integrity (hereinafter "Network Security");

Desiring to develop and strengthen mutually beneficial cooperation in the field of Network Security in the framework of the social and economic development of both countries;

Sharing similar aims and objectives regarding the supply of efficient and reliable services to the public in each of their respective countries;

Aware that the improvement of the present degree of cooperation on Network Security issues of common interest through the exchange of ideas, information, skill and experience will be of benefit to both Parties;

Aware of the potential available in heightened commercial relations between the Parties in the field of Network Security and of the need to more fully exploit the capacity and the opportunities of that area;

Given that both Parties desire to increase investments, joint ventures, common enterprises, technological development and trade in the field of Network Security;

Have agreed as follows:

Article 1

The Parties, on the basis of reciprocity and mutual benefit and in accordance with the mutually applicable provisions of any relevant international agreements, will develop and improve their economic, industrial, technical and scientific cooperation in the field of Network Security.

Both Parties shall encourage mutual cooperation between companies and economic entities of both countries in the field of Network Security.

Article 2

With the aim of promoting Network Security activities, increasing cooperation and the adoption of new technologies and encouraging and promoting joint enterprises, the Parties will encourage the bodies, organizations and enterprises concerned of both countries to cooperate in promoting closer interaction and a closer exchange of information concerning Network Security and, where possible, to cooperate in carrying out specific programmes and projects.

Article 3

Cooperation in the Network Security sector will be developed in the following areas:

1. Exchange of information regarding regulation, standardization and relevant international conventions concerning Network Security;
2. Promotion of investments in the Network Security sector in both countries;
3. Promotion of joint enterprises in the field of Network Security through projects in both countries or in third countries;
4. Promotion of the relationships between commercial and regulatory agencies in the Network Security sector;
5. Promotion of commercial relationships between companies in the Network Security sector;
6. Training in the Network Security sector.

Article 4

The Parties agree to establish a Joint Working Group with the aim of identification and promotion of the programmes relating to paragraphs 2 and 3. The Joint Working Group will organize operative consultation meetings in person or by means of videoconference, in order to identify and to define future activities, to examine present activities, or to discuss subjects related to those activities.

The Joint Working Group will meet alternately in the State of Israel and in the Italian Republic, at least once a year, upon request by either of the

Parties. The Joint Working Group may be convened for extraordinary meetings.

The Joint Working Group will be composed of representatives of both Parties. A representative of the Ministry for Communication of the Italian Republic will head the Italian delegation; a representative of the Ministry of Communications of the State of Israel will head the Israeli delegation to the Joint Working Group.

Article 5

In the event that any provision contained in this Agreement is in conflict with the provision of any bilateral or multi-lateral international agreement to which one of the Parties is a signatory, the latter shall have precedence. In such an instance, the affected Party will bring the matter to the attention of the other Party and the Parties undertake to consult in order to reach a feasible and satisfactory solution.

Article 6

The Parties will not reveal or disseminate to third parties any information, which is designated confidential, provided by the other Party in the framework of the cooperative activity dealt with by this Agreement, without the written authorization of the other Party. This provision will remain valid for three years after this Agreement is no longer in force due to expiry or rescindment.

Article 7

Any disagreements concerning the interpretation or the application of the provisions of this Agreement will be settled by consultation between the Parties.

Article 8

All activities undertaken pursuant to this Agreement shall be carried out in accordance with and subject to the respective legislation, regulations, and policies of each respective Party, subject to their budgetary considerations and within the competence of the specific entity involved in the activity.

Article 9

The Ministry for Communication of the Italian Republic and the Ministry of Communication of the State of Israel shall be responsible for the implementation of this Agreement on behalf of their respective Governments.

The working language shall be English, unless otherwise agreed upon between the Parties.

Each Party shall bear its own costs arising out of implementation of this Agreement, unless otherwise agreed upon between them.

Article 10

Each Party may, at any time, suggest to the other any amendments to this Agreement. Direct consultations between the Parties about the amendments will start within sixty (60) days from the date of transmission of the written notice of one Party to the other. The Agreement will be amended upon the reciprocal approval of the Parties following the same procedure for its entering into force as specified in Paragraph 11.

Article 11

The Parties will notify each other through diplomatic channels of the completion of the internal procedures necessary for bringing the present Agreement into force. This Agreement will be valid starting from the first day of the second month after the receipt of the second of the notices. The Parties will undertake the measures required for the application of this Agreement.


This Agreement has no deadline, but it may be rescinded by either Party three months after notifying the other Party, through diplomatic channels, of the intention to rescind this Agreement.

Termination shall not affect the terms of those activities that are in progress at the time of termination, and such activities shall continue until such time as those activities are completed, unless the Parties agree otherwise.

Upon trust, the undersigned, duly authorized for the purpose by their respective Governments, signed this Agreement.

Done in *Rome*....., the *29*... of *September* 2004, which corresponds to the *14*... day of *TISHRI* 5764, in two copies, each one written in English, Italian and Hebrew, all texts being equally authentic. In case of discrepancies on interpretation or enforcement, the English text will prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF THE STATE OF ISRAEL

